



**UNIONE EUROPEA**

**IL PARLAMENTO EUROPEO**

**IL CONSIGLIO**

---

**Strasburgo, 14 marzo 2018  
(OR. en)**

**2017/0350 (COD)  
LEX 1793**

**PE-CONS 1/1/18  
REV 1**

**EF 2  
ECOFIN 8  
SURE 2  
CODEC 11**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2016/97 PER QUANTO RIGUARDA  
LA DATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RECEPIMENTO DEGLI STATI MEMBRI**

**DIRETTIVA (UE) 2018/...**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 14 marzo 2018**

**che modifica la direttiva (UE) 2016/97  
per quanto riguarda la data di applicazione  
delle misure di recepimento degli Stati membri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 marzo 2018.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> armonizza le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione, nonché dei loro dipendenti, e da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nell'Unione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 23 febbraio 2018.
- (3) Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2017/2358<sup>2</sup> e (UE) 2017/2359<sup>3</sup>, che integrano la direttiva (UE) 2016/97.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).

- (4) Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare una proposta legislativa che fissi al 1° ottobre 2018, anziché al 23 febbraio 2018, la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97. Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/97.
- (6) Dato il brevissimo periodo rimasto prima che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97 debbano essere messe in vigore, e per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.
- (7) Di conseguenza, è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## *Articolo 1*

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1) all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 1° luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 1° ottobre 2018.";

(2) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1° ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.".

*Articolo 2*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*